



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

VISTA l'istanza di **TODESCO Anna**, nata ad Asti (AT) il 16.06.1963 e residente a Centallo (CN) via Roata Chiusani nr. 2, amministratore delegato della Società "AREARISCOSSIONI a R.L." con sede legale ed operativa in **Mondovì** (CN) via Torino nr. 10B, con la quale chiede la licenza per gestire all'indirizzo suindicato un'Agenzia Pubblica di Affari per il "recupero crediti";

VISTA la quietanza fideiussoria di € 2.582,28, quale deposito cauzionale;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTI gli artt. 9, 115, 116 e 120 del Testo Unico Leggi di P. S. – R.D. n r. 773 del 18.06.1931, nonché gli artt. 11, 204, 219 e 220 del Regolamento del TULPS approvato con R. D. nr. 635 del 06.05.1940;

CONCEDE LICENZA

a **TODESCO Anna** in premessa indicata, amministratore delegato della Società "AREARISCOSSIONI a R.L." con sede legale ed operativa in Mondovì via Torino nr. 10B, per l'attività di Agenzia di Pubblica di Affari per il "recupero crediti".

La predetta **TODESCO Anna** dovrà osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare:

- 1) tenere un registro – giornale degli affari nel quale verranno indicati - di seguito e senza spazi in bianco - il nome, il cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito esatto o dovuto e l'esito delle operazioni. Sul registro non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. Lo stesso dovrà essere conservato per un quinquennio a disposizione dell'Autorità di PS;
- 2) annotare sul registro degli affari gli estremi del documento di identità dei committenti;
- 3) tenere permanentemente affissa nei locali dell'Agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali il concessionario attende, con la tariffa delle relative mercedi;
- 4) non fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella delle tariffe, vistata da questo Ufficio, né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite di carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato;
- 5) non interferire presso pubbliche Autorità o Uffici e di trattare pratiche assistenziali o sindacali;
- 6) comunicare a questo Ufficio le generalità dei dipendenti;
- 7) non richiedere ai debitori il pagamento di somme varie a titolo di spese di istituto o di

istruzione della pratica;

- 8) non usare denominazioni che abbiano assonanza con diciture proprie delle Agenzie Finanziarie;
- 9) non svolgere le operazioni finanziarie disciplinate dal D.L. 385/93.

La presente licenza è personale e non può in alcun modo essere trasmessa, né dar luogo a rapporti di rappresentanza senza la preventiva approvazione di questa Autorità. La stessa ha carattere permanente e potrà essere sospesa o revocata in caso di abuso della persona autorizzata. Ha validità esclusivamente per i locali in essa indicati e dovrà essere restituita a questo Ufficio nei casi sotto elencati:

- cessazione dell'attività;
- variazione del titolare;
- costituzione e variazioni societarie;
- trasferimento in locali diversi da quelli indicati.

LA PRESENTE LICENZA DEVE ESSERE ESPOSTA AL PUBBLICO UNITAMENTE ALLA TABELLA DELLE OPERAZIONI E RELATIVE TARIFFE E DEVE ESSERE ESIBITA AD OGNI RICHIESTA DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA .

Cuneo, 13 luglio 2018



IL QUESTORE

Ricciarli